

È stato pubblicato il decreto 380/2001 che aggiorna e rivede le norme sulle costruzioni private

# Testo unico edilizia in «Gazzetta»

Ma Martinat annuncia: «Entrata in vigore rinviata di sei mesi per coordinarlo con il Ddl Lunardi»

È normativa ufficiale dello Stato il testo unico dell'edilizia. Il decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» è stato pubblicato sul supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 245 del 20 ottobre 2001. Il provvedimento, oltre a unificare e razionalizzare tutta la normativa esistente in materia di interventi edilizi privati (con l'abolizione di tutte le altre norme nazionali esistenti), introduce lo sportello unico per l'edilizia, allunga da 20 a 30 giorni l'attesa per l'inizio lavori dopo la Dia, rende non obbligatorio il parere della commissione Edilizia (si veda «Edilizia e Territorio» del 4-9 giugno 2001).

Quel che sembra ancora incerto è quando il testo unico entrerà in vigore. L'articolo 138 del provvedimento è in realtà molto chiaro: «Le disposizioni ... entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2002». Ma nei giorni scorsi il viceministro alle Infrastrutture, Ugo Martinat, ha anticipato a «Edilizia e Territorio» che «il Governo farà approvare entro la fine dell'anno (pro-

## Appalti e urbanistica, scatta la riforma federale

La riforma in senso federalista della Costituzione è ormai operativa. Sulla «Gazzetta Ufficiale» del 24 ottobre è stata pubblicata la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 con le «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione». Il provvedimento entra quindi in vigore l'otto novembre, trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione.

Da quella data le Regioni vedranno rafforzati i propri spazi di intervento, in particolare sulle materie dei lavori pubblici e dell'urbanistica.

La legge infatti ribalta il principio della ripartizione di competenze legislative tra Stato e Regioni. Il nuovo articolo 117 della carta fondamentale indica in modo esplicito tutte le materie riservate allo Stato. Tra queste c'è la tutela

dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Nella stessa norma sono anche elencate le materie a legislazione concorrente, ovvero quelle in cui lo Stato mantiene il potere di indicare i principi quadro a cui tutte le Regioni devono attenersi e a queste ultime spetta la definizione delle norme attuative e di dettaglio. Rientra in questa categoria «il governo del territorio», ovvero l'urbanistica. Ma anche le grandi infrastrutture, compresi porti e aeroporti. Il resto, tutto ciò che non è citato espressamente è riservato in via esclusiva alle Regioni. Tra gli «assenti» ci sono anche i lavori pubblici. Le prime letture della legge hanno già evidenziato che di conseguenza la disciplina degli appalti (almeno quelli sotto le soglie Ue

oltre le quali operano le direttive comunitarie) potrebbe essere affidata soltanto ai governi locali. Ma la materia è ancora in via di definizione: lo stesso Governo se ne è occupato, con una relazione sugli effetti della legge presentata dal ministro per gli Affari regionali, Enrico La Loggia, nel Consiglio dei ministri del 26 ottobre. La novità interviene in una fase delicata: al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è al lavoro una commissione per rivedere la Merloni-ter. Secondo il viceministro delle Infrastrutture, Ugo Martinat, «una legge quadro snella, di soli principi è ancora necessaria. Soprattutto per evitare il vuoto normativo che resterà fino a quando ogni Regione non avrà varato la propria legge sugli appalti». ■

V.Uv.

tabilmente nella legge finanziaria, ndr) una norma che proroghi di sei mesi l'entrata in vigore del testo unico dell'edilizia, in modo da consentire al Governo di adeguarlo e coordinarlo alle novità introdotte dalla legge obiettivo».

Il problema di coordinamento era infatti noto. Il testo

unico edilizia, nonostante le proteste delle Regioni, non conteneva infatti la cosiddetta super-Dia, cioè l'estensione della denuncia di inizio attività anche agli interventi più rilevanti, quali la ristrutturazione edilizia, gli ampliamenti e

la nuova costruzione. Il testo unico si limita infatti a piccole estensioni della Dia alla demolizione e ricostruzione e alla ristrutturazione edilizia che non comporti aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma e dei prospetti. E fra l'altro impedisce alle Regioni di introdurre

la super-Dia con leggi regionali, come accaduto nel 1999 in Toscana e Lombardia, e la settimana scorsa in Campania (si veda a pagina 14).

La super-Dia sta invece per essere introdotta con la legge obiettivo, che la estende a «tutti gli interventi oggi sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi o di ricognizione di quelli vigenti». La legge obiettivo riporta inoltre a 20 giorni il termine di attesa per l'avvio dei lavori. E quindi delega il Governo (entro il 31 dicembre 2002) a emanare un decreto legislativo per introdurre nel testo unico dell'edilizia le modifiche «strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni» della stessa legge obiettivo.

Ecco allora il senso delle parole di Martinat: la proroga serve a dar tempo al Governo di sistemare il testo unico, prima di farlo entrare in vigore. ■

A.A.

[www.edilziaterritorio.ilsole24ore.com](http://www.edilziaterritorio.ilsole24ore.com)

LA VERSIONE COMPLETA DEL TESTO UNICO  
NELLA SEZIONE «I TESTI DELLA SETTIMANA»